

# STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

## TITOLO I Denominazione - sede

### Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli Articolari 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. il 12 marzo 20005, è costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata " A. S. D. Oratorio Sant'Enrico " (di seguito Associazione).

L'Associazione ha sede in San Donato Milanese (MI), via Maritano — 3, ed ha durata illimitata.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell'ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

## TITOLO II Scopo-Oggetto

### Articolo 2

L'Associazione nasce dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport e, per questo, non persegue scopi di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

### Articolo 3

L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della Parrocchia di S. Enrico; l'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della Parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani, secondo le linee del progetto educativo dell'Oratorio.

L'Associazione aderirà agli enti di promozione sportiva e alle federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate.

L'Associazione è l'organo giuridico costituito dai membri attivi della Parrocchia per la gestione dell'attività sportiva.

### Articolo 4

Oggetto sociale dell'Associazione sono la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l'organizzazione di attività sportiva aperta a tutti, l'impegno affinché nel territorio in cui opera vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.

L'Associazione si riconosce in una visione cristiana dello sport e lo ritiene un fattore di educazione:

- ➔ alla gratuità, valorizzando la dimensione ludica e di festa dell'attività sportiva; alla socializzazione con particolare riferimento alla dimensione della solidarietà;
- ➔ alla conoscenza, allo sviluppo ed al rispetto del proprio corpo;
- ➔ all'agonismo come fattore di stimolo al miglioramento di sé, agonismo inteso non come vincere su qualcuno, ma al gioco ed alla prova che esso propone.

L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:

- a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione delle seguenti attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline di calcio e pallavolo, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività;
- b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all'esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a);
- c) utilizzare spazi ed impianti della Parrocchia Sant'Enrico, tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale. L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della Parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la Parrocchia stessa.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'Articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a) – ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati - purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto.

#### **Articolo 5**

L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e le federazioni nazionali a cui è affiliata, con la Parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanati e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla Parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

### **TITOLO III Associati**

#### **Articolo 6**

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

Tutti i soci atleti, nonché i soci dirigenti, allenatori e quelli che prestano un'attività organizzativa o di supporto alla squadra sono tenuti a tesserarsi agli enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta.

I soci si distinguono in:

- a) atleti, coloro che praticano attività sportiva;
- b) non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva e si dividono in "Soci Animatori Sportivi" (accompagnatori, allenatori, arbitri, organizzatori) e "Soci Sostenitori" (genitori dei minori, donatori).

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

#### **Articolo 7**

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Articolo 8**

La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- all'osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione annualmente si affilia;
- al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l'associato intenda volontariamente partecipare.

#### **Articolo 9**

L'ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate o certificate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO IV**

### **Recesso - Esclusione**

#### **Articolo 10**

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

#### **Articolo 11**

Le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

#### **Articolo 12**

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono - ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 11 - essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema simile, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e devono essere motivate.

Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 13**

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

## **TITOLO V**

### **Risorse economiche - Patrimonio**

#### **Articolo 14**

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative annuali;
- b) corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a associati e tesserati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
- f) proventi dalle eventuali attività diverse, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) altre entrate compatibili a norma di Legge.

Il patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria dell'Associazione o all'incremento del patrimonio associativo.

## **Esercizio Sociale**

### **Articolo 15**

L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Articolo 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale dove potrà essere liberamente visionato dai soci e trasmesso la Parrocchia.

## **TITOLO VI**

### **Organi dell'associazione**

### **Articolo 16**

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Tutte le cariche sono gratuite.

### **Articolo 17**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

### **Articolo 18**

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **Articolo 19**

L'Assemblea dei soci approva annualmente:

1. il bilancio preventivo, la relazione delle attività ed il rendiconto annuale economico-finanziario;
2. elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre e più di nove;
3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
4. approva gli eventuali regolamenti associativi;
5. delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.

Le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale. Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

## **Articolo 20**

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio. Ogni socio può essere portatore di due deleghe.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

## **Articolo 21**

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

## **Articolo 22**

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti sia per le delibere di modifica dello Statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell'Associazione.

## **Articolo 23**

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Alla nomina del segretario dell'organo provvede il Presidente dell'assemblea.

## **Il Consiglio Direttivo.**

## **Articolo 24**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; da esso discendono i Consigli di settore, ed è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri scelti fra gli associati maggiorenni

I componenti durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro tempore della Parrocchia di S. Enrico, del Vicario Parrocchiale o direttore/educatore dell'oratorio a ciò delegato, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.

Il Consiglio di settore è composto dai rappresentanti dei dirigenti, tecnici e genitori del settore sportivo di appartenenza.

## **Articolo 25**

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- a) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il Parroco della Parrocchia S. Enrico o il Vicario Parrocchiale o il direttore/educatore dell'oratorio a ciò delegato, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali; verificando che l'attività sia in linea con gli obiettivi educativi e pastorali della Parrocchia stessa;
- b) fissare la data dell'assemblea annuale;
- c) definire le linee operative dei bilanci preventivi di settore, redigere il bilancio preventivo complessivo e il rendiconto economico-finanziario;
- d) predisporre la relazione dell'attività svolta;
- e) deliberare sulla scelta dei tecnici;
- f) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività; stipulare accordi per l'uso di impianti sportivi pubblici o privati; adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g) stabilire annualmente le quote di iscrizione per gli atleti, per i soci sostenitori e soci animatori sportivi;
- h) studiare, predisporre e deliberare su iniziative sportive, educativo-formative da realizzare sia all'interno, sia con altre Associazioni sportive e della Pubblica Amministrazione;
- i) nominare propri rappresentanti in Enti di promozione sportiva, Consulte sportive, ecc.
- j) nominare i responsabili di settore e i responsabili di progetto;
- k) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- l) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- m) assicurare le attività richieste dalle leggi sulla Privacy, nominando il Responsabile della Privacy e gli Incaricati al trattamento dei dati;
- n) ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021).

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la maggioranza assoluta dei consiglieri, delibera a maggioranza assoluta e in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono eletti:

- il Vice Presidente, cui il Presidente può delegare specifici poteri, interviene in caso di impedimento del Presidente.
- il Segretario: cura, sotto la direzione del Presidente, la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo inserendoli nei rispettivi libri, la tenuta del libro soci, curandone gli annuali aggiornamenti, l'invio di comunicazioni associative ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e dei Consigli direttivi.
- il Tesoriere: coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo in ordine e aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l'archivio dei documenti contabili e contrattuali. Su delega del Presidente, il Tesoriere può, con potere di firma, anche disgiunta, incassare le quote associative e le erogazioni liberali, tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione. Il Tesoriere deve trimestralmente consegnare un rendiconto della propria amministrazione al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può affidare la funzione di segretario e di tesoriere anche ad un'unica persona.

I responsabili di progetto e responsabili di settore nominati dal consiglio direttivo ed esterni allo stesso possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni.

## **Il consiglio di settore**

### **Articolo 26**

Il Consiglio di settore:

- a) predispone il programma delle attività del settore, elabora il bilancio preventivo, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- b) gestisce le attività specifiche del settore sportivo di competenza;
- c) applica le direttive/decisioni del Consiglio Direttivo nel settore di competenza;
- d) tiene i rapporti con le Federazioni o gli Enti di promozione sportiva per la partecipazione ai vari tornei;
- e) cura le dotazioni ed attrezzature proprie e propone l'acquisto di altre ritenute necessarie;
- f) propone al Consiglio Direttivo attività, iniziative varie, modifiche organizzative e gestionali;
- g) gestisce gli eventuali aspetti disciplinari.

### **Articolo 27**

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengono a mancare 2 / 3 dei suoi componenti.

In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 28**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogniqualvolta il presidente lo riterrà necessario.

I consigli di settore si riuniscono almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta responsabile lo riterrà necessario.

Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

## **Il Presidente**

### **Articolo 29**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.

Il Presidente:

- a) è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo;
- b) esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali;
- c) ha potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo;
- d) è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l'Associazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- e) ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
- f) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- g) in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- h) può delegare con atto singolo i poteri a lui affidati.

## TITOLO VII

### Scioglimento e devoluzione del patrimonio

#### Articolo 30

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 c.1 del D.lgs. 36 del 2021.

#### Norma finale

#### Articolo 31

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii.

Il Presidente

Il Segretario

